



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

CAPITOLATO D'APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO
"STADIO COMUNALE GINO MANNI"
(CIG) 9235204B6C



SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ART. 3 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

ART. 4 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

ART. 6 - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

A) Manutenzione ordinaria

B) Servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo

C) Servizio di pulizie

ART. 7 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

ART. 8 - CONSUMI ENERGETICI E UTENZE

ART. 9 - SICUREZZA

ART. 10 - PERSONALE

ART. 11 - GESTIONE LOCALI COMMERCIALI/BAR

ART. 12 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

ART. 13 - MODIFICHE E INNOVAZIONI

ART. 14 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIA

A) Norme generali inerenti l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e miglioria

B) Intervento di miglioria a carico del gestore

ART. 15 - DURATA

ART. 16 - RAPPORTI ECONOMICI

ART. 17 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

ART. 18 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 19 - DIVIETI

ART. 20 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 21 - CONTROLLI E VERIFICHE

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 23 - INADEMPIMENTI E PENALI

ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 25- CAUZIONI

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

ART. 27 - CODICI DI COMPORTAMENTO

ART. 28 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

ART. 29 - DOMICILIO LEGALE

ART. 30 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 32 - RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 34 - CONTROVERSIE

ART. 35 - RINVIO

ART. 36 - ALLEGATI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Stadio Gino Manni".

Il capitolato è stato redatto in osservanza ai seguenti riferimenti legislativi e normativi in materia:

- Art. 6 D.Lgs. 28.02.2021 n. 38 in "attuazione dell'art. 7 L. 86/2019 recante misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.... "
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. Toscana n. 21 del 27.02.2015 recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie - ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi"
- Regolamento comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 04.02.2020;
- Legge 120/2020
- D.P.R. 207/2010, in quanto compatibile e per le parti in vigore

L'affidamento ha quali finalità principali:

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- mantenere un controllo costante sullo stato di funzionamento degli impianti sportivi, contribuire al loro mantenimento in stato e miglioramento;
- coinvolgere associazioni sportive cittadine nell'uso degli stessi;
- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- *la garanzia dell'utilizzo pubblico,*
- *l'esperienza nel settore,*
- *l'affidabilità economica,*
- *la qualificazione professionale degli istruttori e del personale impegnato,*
- *la compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile negli impianti,*
- *l'attività a favore dei giovani e diversamente abili,*
- *la valutazione dei profili tecnici ed economici,*
- *quant'altro previsto agli artt. 6,7,8 e 9 del già citato vigente Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali.*

In particolare il gestore dovrà gestire l'impianto in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni di cui al presente capitolato e sulla base di quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 2 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, Il soggetto affidatario della gestione del servizio dovrà garantire alle associazioni sportive che hanno sede e operano nel territorio comunale di Colle di Val d'Elsa e che praticano le discipline sportive, in particolare l'attività calcistica e di atletica leggera, nonché le altre attività sportive compatibili con l'uso delle strutture presenti nell'impianto, la possibilità di utilizzare l'impianto, compatibilmente con le proprie attività e quelle già programmate e concordate con il Comune, .

- Il gestore si impegna ad assicurare equità di trattamento sia nelle modalità di accesso che nell'applicazione delle tariffe;
- le modalità di accesso e le relative tariffe dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e adeguatamente pubblicizzate.

ART. 3 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

L'impianto, dotato dei relativi beni e attrezzature, è situato presso il Centro Sportivo Comunale di Colle di Val d'Elsa, sito in Via Liguria loc. La Badia, così come individuato al n.c.e.u. al Foglio 35 del Comune di Colle di Val d'Elsa, particella n. 367.

L'impianto come risultante da planimetrie allegate (ALLEGATO A) è di proprietà del Comune di Colle di Val d'Elsa ed è così costituito:

Struttura/parte	Caratteristiche dimensionali	Note
Campo principale in erba	m. 105x65	Il campo principale è omologato per accogliere gare di campionati di calcio della categoria di "Eccellenza".
Edificio tribuna e servizi annessi al campo principale in erba		
Tribuna	n. 1 tribuna centrale posti n.190 n. 2 tribune laterali posti n. 420	Parte del parco (circa mq 1.700) è di proprietà di soggetto terzo
Servizi igienici per il pubblico	Mq 22	n.3 wc uomini, n. 2 wc donne, n.1 wc handicap
Uffici sede Uisp	Mq 46	
Uffici sede società sportiva	Mq 80	
Locali adibiti a lavanderia/ripostiglio/magazzino	Mq 80	
Infermeria	Mq. 27	
(*) Tensostruttura	Mq 500	Locali commerciali e ricreativi con punto bar ristoro con autorizzazione per pubblico spettacolo. Edificio composto da bar, sala polivalente, cucina, dispensa, servizi addetti e servizi utenti.
Edificio spogliatoi 1	Mq 184	Edificio composto da n. 2 spogliatoi per terna

		arbitrale oltre a locali tecnici.
Edificio spogliatoi 2	Mq 106	Edificio composto da n. 2 spogliatoi calcio.
Edificio spogliatoi 3 e servizi	Mq 211	Edificio composto da n. 2 spogliatoi calcio, magazzino, locale tecnico e wc handicap
Edificio spogliatoi e tribune fra i due campi in erba		
Spogliatoi atleti	Mq 96	n. 2 spogliatoi calcio
Spogliatoi arbitri	Mq 34	n. 2 spogliatoi arbitri
Pronto soccorso	Mq 14	
Spogliatoi addetti	Mq 28	
Magazzino a lato spogliatoi	Mq 43	
Centrale termica	Mq 10	
Magazzini sottotribune	Mq 126	
Uffici e servizi piano primo	Mq 88	
Tribuna	Fronte campo sussidiario n. 160 Fronte campo principale n. 450	
Locali adibiti a biglietteria	Mq 26	
Pista di atletica	Pista di atletica a 6 corsie	Omologata Fidal
Campo sussidiario in terra battuta 1	MI 103x57	
Campo sussidiario in terra battuta 2	MI 105x65	
Campo sussidiario in erba	MI 105x64	
Campo di calcetto manto sintetico coperto	MI 44x30	
Campo di calcetto manto sintetico	MI 43x29	

(*)- Il locale destinato a somministrazione alimenti e bevande viene consegnato sprovvisto di arredi e attrezzature. Il gestore dovrà pertanto provvedere, a sua cura e spese, all'allestimento degli spazi e alla fornitura delle attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività, in quanto gli attuali arredi ed attrezzature sono di proprietà di terzi. Le spese di manutenzione e rinnovo delle dotazioni degli stessi saranno interamente a carico del gestore.

L'impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante,

l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti con apposito sopralluogo lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi e le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo, dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informata la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione.

L'esatta consistenza dell'impianto e della relativa dotazione di beni e attrezzature risulterà da apposito verbale di consegna, da redigersi secondo quanto meglio indicato al successivo art. 17.

ART. 4 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'utilizzo dell'impianto avverrà sulla base dell'apposito Piano proposto dal gestore all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Piano dovrà essere redatto nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 1 e in conformità agli indirizzi di seguito esplicitati.

a) utilizzo per attività sportive

La struttura è prioritariamente destinata alla promozione e all'esercizio dell'attività sportiva, con riferimento alle discipline praticabili presso l'impianto, (calcio e atletica leggera).

Le concessioni in uso della struttura a fini sportivi sono di competenza del gestore, che vi provvederà nel rispetto di un principio generale e particolare di salvaguardia di cui all'art. 2, delle realtà sportive locali e delle esperienze sportive maggiormente significative sul territorio locale.

L'utilizzo della struttura dovrà pertanto essere prioritariamente concesso alle realtà sportive del territorio, tenendo in considerazione, in caso di richieste eccedenti le disponibilità:

- la continuità dell'attività sportiva della società;
- la categoria nella quale la società milita e l'affluenza di pubblico;
- la correttezza nell'utilizzo dell'impianto in occasione delle precedenti concessioni.

Il Gestore dovrà assicurare la disponibilità dell'impianto per le attività sportive di interesse pubblico (enti, organismi, scuole, ecc.) a condizioni agevolate, secondo un monte ore prestabilito per la promozione dell'attività motoria, integrazione e inclusione sociale.

Le tariffe per l'uso dell'impianto a fini sportivi sono stabilite e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore da presentare almeno 60 giorni prima dell'avvio della stagione sportiva.

b) utilizzo per realizzazione di eventi

L'impianto è inoltre destinato ad ospitare manifestazioni ed eventi, sia di natura sportiva che extrasportiva. In riferimento agli eventi extrasportivi, l'impianto, in particolare, potrà ospitare iniziative e manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero, quali ad esempio concerti e spettacoli.

Le manifestazioni potranno essere promosse e realizzate - previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie - sia dal gestore, sia da soggetti terzi.

Le concessioni in uso della struttura a tali soggetti sono di competenza del gestore, che vi provvederà privilegiando gli eventi in grado di attrarre utenza, sia locale che turistica, e utili a promuovere l'immagine della città, anche a fini turistici.

Le tariffe per l'utilizzo della struttura ai fini della realizzazione di eventi sono definite autonomamente dal gestore e sono di spettanza dello stesso, a parziale copertura delle spese di gestione. In particolare gli introiti derivanti dall'incasso delle tariffe sono finalizzati a conseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

La programmazione delle attività dovrà essere eseguita nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, ludico – motorie – ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani, promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

A tale scopo dovrà essere manifestata la disponibilità del gestore ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali al fine di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite.

c) uso degli impianti da parte del Comune

Il Comune di Colle di Val d'Elsa, previo inoltro di relativa richiesta, compatibilmente con l'attività sportiva programmata, ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti e locali affidati in gestione di cui precedente art. 3, per consentire tutte le attività previste nei suddetti punti a e b;

In occasione di tali iniziative, eventi e manifestazioni, il gestore è tenuto ad assicurare, in forma gratuita, tutti i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (es. guardiania, pulizie, apertura bar, fornitura riscaldamento e condizionamento ecc.).

Lo stesso gestore deve in ogni caso garantire il permanere delle condizioni di sicurezza dell'impianto anche tramite l'informazione necessaria e la presenza del Responsabile della Sicurezza dell'impianto nominato ai sensi del precedente art. 9.

d) concessione a titolo gratuito

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, previo apposito atto deliberativo di Giunta, l'utilizzo degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a) manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale;

- b) manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine della Città e delle sue peculiarità;
- c) manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche;
- d) manifestazioni, iniziative ed eventi organizzati delle Istituzioni scolastiche comunali;

L'utilizzo gratuito non è concedibile per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incasso da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.

e) eventi di protezione civile

In caso di calamità naturali, emergenza socio-sanitaria e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, l'impianto in questione potrà essere utilizzato, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né l'utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Per l'utilizzo degli impianti di cui ai sopracitati punti c-d-e, l'Amministrazione comunale, a seguito di presentazione di documentata ed adeguata richiesta, può concedere ed erogare sia in forma diretta, sia in forma indiretta, un contributo forfettario per il ristoro delle spese vive sostenute dal gestore.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore si obbliga a gestire l'impianto nel rispetto di ogni vigente norma di legge e di regolamento, delle disposizioni di cui al presente capitolato e di quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il gestore si obbliga in particolare:

- a) a svolgere le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività, sia sportive che extrasportive, e a gestire e aggiornare costantemente il calendario di utilizzo dell'impianto;
- b) a concedere in uso la struttura secondo quanto stabilito al precedente art. 4 e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri ivi indicati;
- c) a trasmettere annualmente al Comune di Colle di Val d'Elsa la programmazione delle attività, sia sportive che extrasportive, da svolgersi all'interno dell'impianto. La programmazione deve essere presentata prima dell'avvio della stagione sportiva e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno;
- e) a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- f) a gestire l'accesso dell'utenza e del pubblico nel rispetto, tra l'altro, delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;

g) a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti organizzatori di manifestazioni, la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;

h) a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, secondo quanto previsto al successivo art. 9;

i) a definire, entro sei mesi dall'affidamento, il regolamento d'uso dell'impianto e a sottoporlo all'attenzione dell'Amministrazione comunale ai fini della sua approvazione formale;

j) a predisporre gli spazi, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività;

k) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:

- la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;

- il servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo;

- il servizio di pulizie;

secondo quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica", di cui al successivo art. 6;

l) a farsi carico di tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto, comprese le spese per le utenze, secondo quanto indicato al successivo art. 8;

m) a mettere a disposizione i beni e le attrezzature necessari al regolare funzionamento dell'impianto, ove lo stesso ne risulti sprovvisto;

n) a comunicare preventivamente al Comune eventuali periodi di chiusura non previsti, con indicazione delle relative motivazioni;

o) a gestire i locali commerciali presenti all'interno dell'impianto, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 11;

p) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate;

Per l'assolvimento dei suddetti obblighi il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sullo stesso personale.

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19 si richiede all'appaltatore il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali pubblicate nonché la definizione del protocollo di sicurezza anticontagio Covid 19 per la gestione del servizio in oggetto che

dovrà essere allegato, firmato digitalmente dal legale rappresentante, alla documentazione di gara.

ART. 6 - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Come indicato al precedente art. 5, sono in carico al gestore la manutenzione ordinaria dell'impianto, il servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo e il servizio di pulizie, secondo quanto di seguito stabilito:

A) MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende il complesso di interventi di manutenzione riparativa e programmata volti a mantenere l'impianto in buono stato di efficienza e conservazione, e che non superino complessivamente il 30% del corrispettivo annuo dovuto per la gestione, con riferimento:

- alla struttura e ai suoi ambienti;
- agli impianti tecnologici;
- alle apparecchiature, attrezzature, arredi e agli altri beni di qualsiasi genere in dotazione all'impianto;
- alle aree sportive, (campi di giuoco, di allenamento e pista atletica comprese loro strutture e infrastrutture);
- all'area pertinenziale esterna e ai relativi spazi verdi;
- a qualunque altra opera, accessorio o bene che costituisca di fatto una pertinenza dell'impianto.

Per quanto riguarda, in particolare, la manutenzione degli impianti tecnologici, il gestore è tenuto a stipulare appositi contratti con ditte specializzate nel campo dell'impiantistica elettrica, idrosanitaria, di climatizzazione, antincendio e nel campo della manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento, previa verifica preliminare all'atto della presa in carico, che gli stessi, risultino adeguatamente installati nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto di apportare modifiche agli impianti tecnologici senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde, oltre a quella destinata ai campi di giuoco, sono a carico del gestore i seguenti interventi:

- sfalcio, decespugliamento e raccolta erba delle aree verdi almeno ogni 15 giorni da aprile a settembre/ottobre e ogni 30 giorni da ottobre ad aprile;
- potatura almeno annuale di siepi e cespugli, ove presenti;
- potatura periodica delle alberature con turno di potatura minimo di 5-6 anni con le modalità previste negli appositi regolamenti vigenti;
- taglio rami rotti o parti secche di piante;
- lotta attiva e passiva alla fitopatologia delle piante;
- eliminazione alberi ed arbusti pericolanti e/o secchi (in accordo con il Servizio Verde pubblico comunale).

Nel caso si dovesse constatare la mancata esecuzione degli interventi atti al mantenimento delle buone condizioni di conservazione dell'impianto sportivo, il Comune potrà imporre al gestore di effettuare tali interventi, assegnandone i tempi ed applicando eventualmente delle penali nel caso di mancato rispetto dei tempi prescritti. Le penali sono previste in misura pari allo 0,5 per mille giornaliero del valore del corrispettivo per la gestione del servizio, fino alla concorrenza massima del 10% del valore dello stesso corrispettivo.

In caso di inadempienza da parte del gestore, il Comune potrà eseguire direttamente le opere trattenendo l'importo delle stesse dal corrispettivo di gestione, oltre all'imposizione delle penali per il ritardo nell'esecuzione degli interventi.

E' fatto obbligo al gestore di presentare ogni due anni al Comune una specifica Relazione Tecnica, a firma di tecnico abilitato, sullo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto sportivo nel suo complesso con particolare riferimento agli impianti tecnologici. La Relazione Tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle verifiche periodiche agli impianti e alle strutture, nonché l'attestazione dell'osservanza degli obblighi di cui all'19 del DM 18 marzo 1996 relativamente alla gestione della sicurezza, secondo quanto indicato al successivo art. 9.

Per l'elenco di dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria posti a carico del gestore si rimanda all'allegato A al presente capitolato.

B) SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA, VIGILANZA E CONTROLLO

E' fatto obbligo al gestore di garantire, a sua cura e spese, il servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo dell'impianto. Il servizio ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la custodia e sorveglianza del bene affidato e di quanto in esso contenuto, con segnalazione tempestiva al Comune di ogni eventuale menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;
- l'apertura dell'impianto;
- il servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
- il controllo degli ingressi affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell'impianto;
- il controllo sull'accesso da parte degli utenti e del pubblico in aree a loro vietate;
- il controllo sull'eventuale utilizzo improprio da parte degli utenti delle strutture e delle attrezzature;
- il controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;
- lo spegnimento di tutte le luci dei locali e dell'impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza o illuminazione notturna;
- la chiusura degli ingressi di accesso alla struttura.

Il servizio include il presidio e la sorveglianza dell'impianto in occasione delle manifestazioni ed eventi e la vigilanza nelle fasi preliminari di allestimento degli spazi, affinché non vengano arrecati danni alla struttura e alle attrezzature.

C) SERVIZIO DI PULIZIE

Il servizio di pulizie deve essere eseguito in modo tale da assicurare un accurato e costante livello di pulizia, igiene e decoro di tutti gli ambienti e le aree di pertinenza dell'impianto, comprese le apparecchiature, attrezzature e arredi ivi presenti.

In particolare deve essere garantita la pulizia e igiene scrupolosa:

- degli spogliatoi e dei relativi servizi igienici e docce;
- dei servizi igienici per il pubblico;
- del locale primo soccorso;
- dei locali commerciali;
- di tutte le aree aperte interne ed esterne di pertinenza dell'impianto

Ai fini di cui sopra, il gestore provvederà a programmare il servizio prevedendo i necessari interventi di pulizia giornaliera, periodica e straordinaria.

Le attività di pulizia dovranno essere svolte impiegando prodotti a basso impatto ambientale e con caratteristiche tali da non alterare o danneggiare in alcun modo gli immobili e i beni ivi presenti.

ART. 7 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Il gestore si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione dell'impianto sportivo, secondo quanto disposto dalle sotto elencate prescrizioni ambientali:

RISORSA IDRICA:

- nell'irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell'acqua efficienti tali da ridurre i consumi e le perdite;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare in particolare della zanzara tigre verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso dei pozzetti fognari trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso la lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

RIFIUTI:

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- sfalci o potature, se prodotti in quantità rilevanti, vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirate attraverso il servizio domiciliare;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare.

ENERGIA:

- preferire la luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°).

ART. 8 - CONSUMI ENERGETICI ED UTENZE

Il gestore si assume l'onere del pagamento di tutte le utenze, provvedendo in discontinuità, a sua cura e spese, al cambio di intestazione dei contratti di fornitura.

La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque in tempo utile affinché il cambio di intestazione abbia decorrenza massima dal 1° del secondo mese dell'affidamento dell'impianto. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce inadempimento contrattuale ai sensi del successivo art. 24, salvo che il fatto non sia imputabile a circostanze oggettive non dipendenti dalla volontà del gestore.

Resta fermo che il gestore dovrà provvedere a rimborsare al Comune di Colle di Val d'Elsa o al precedente gestore i costi da questo sostenuti per i consumi successivi al suddetto periodo. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla quantificazione, anche in forma forfettaria, dei predetti costi.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 38 del 28/02/2021, (finché in vigore) il gestore, in quanto Associazione o Società sportiva dilettantistica che gestisce un impianto sportivo pubblico, potrà aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale, per la fornitura di energia elettrica e gas.

Lo stesso gestore, sempre ai sensi del suddetto art. 7 potrà usufruire dell'applicazione delle tariffe per la fornitura di acqua per uso pubblico.

ART. 9 - SICUREZZA

L'affidatario è obbligato all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni derivanti di ogni genere.

Prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Per tutta la durata dell'affidamento, il soggetto affidatario:

- assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal Dlgs 81/2008 e smi;
- individua il Responsabile della sicurezza dell'impianto ai sensi del D.M. 18.03.1996 e smi (“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”);
- conduce l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali per assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici;
- è obbligato ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell'affidatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità;
- è obbligato ad adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che dovesse prodursi;
- deve comunicare tempestivamente e formalmente all'Amministrazione comunale qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare il funzionamento degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità;
- predispone un piano di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in caso di emergenza, attuandone i contenuti, tra cui l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzione, dei divieti, delle limitazioni;
- è obbligato a realizzare gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del complesso sportivo;

Obblighi in tema di sicurezza antincendio

Ai sensi dell'art. 19 bis del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”:

- i complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia;
- il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività;
- specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza;
- il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante

l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza;

- in caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste. Tale piano di emergenza generale deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

L'affidatario è tenuto, in attuazione dell'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998, a farsi carico dell'onere del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica e del rinnovo periodico di conformità antincendio dell'impianto sportivo, ai sensi del DPR 01.08.2011 n. 151.

E' a carico del gestore la tempestiva segnalazione all'Amministrazione comunale delle occorrenze per il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e agibilità dell'impianto e delle opere eventualmente necessarie e/o prescritte. In caso d'urgenza, tali opere potranno essere eseguite direttamente dal gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salvo rimborso dello stesso Comune, secondo quanto indicato al successivo art. 14.

Duvri

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81 del 2008, alla presente procedura è allegato il DUVRI preliminare (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) in cui vengono indicate le misure da adottare allo scopo di eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al massimo i rischi derivanti dalle interferenze che si possono verificare nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto dell'appalto. L'appaltatore è obbligato, oltre a siglare il documento per accettazione e ricaricarlo a sistema durante la fase di gestione della procedura su START, ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni tutte le disposizioni contenute nel DUVRI di cui sopra.

La formulazione dell'offerta costituirà accettazione da parte dell'appaltatore nell'incidenza percentuale e del relativo importo indicato in quadro economico per oneri per la sicurezza.

Le valutazioni volte con il personale dell'Amministrazione Comunale ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza, nell'esecuzione del servizio hanno dato esito negativo in quanto non sono stati rilevati tali rischi; pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI e il relativo costo specifico è pari a zero (0).

Così come indicato all'art.5 si richiede, che a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19, l'appaltatore rispetti in toto le disposizioni normative nazionali e regionali pubblicate nonché la definizione del protocollo di sicurezza anticontagio Covid 19 per la gestione del servizio in oggetto che dovrà essere allegato, firmato digitalmente dal legale rappresentante, alla documentazione di gara.

ART. 10 - PERSONALE

L'aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale.

Il gestore condurrà l'impianto avvalendosi di personale dotato delle capacità e delle qualifiche e/o abilitazioni necessarie e in numero adeguato a garantire la conduzione ottimale delle attività e un servizio efficiente, sicuro, ordinato. Il personale in servizio dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento.

Il gestore si impegna a rispettare, nei confronti del proprio personale, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri e responsabilità. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici posti in essere dal gestore con i propri dipendenti o prestatori d'opera.

Il gestore è tenuto a nominare, entro dieci giorni dalla decorrenza della sottoscrizione della convenzione per l'affidamento del servizio, il Responsabile dell'impianto e a comunicarne tempestivamente il nominativo al Comune nei confronti del quale rappresenterà il referente della gestione.

L'affidatario si obbliga ad attuare nei confronti di dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale. E' facoltà dell'affidatario programmare il numero, la dislocazione e gli orari del personale con la propria autonomia organizzativa. Tali elementi, che devono essere indicati nel progetto, non potranno essere modificati nel corso di validità del servizio senza un preventivo accordo con il Comune.

Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa al proprio inquadramento contrattuale o alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.

L'affidatario, su motivata richiesta del Comune, ha facoltà di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

Su richiesta del Comune l'affidatario dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

L'affidatario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a trasmettere al Comune la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici: i nominativi dei lavoratori con i relativi curricula.

ART. 11 – GESTIONE LOCALI COMMERCIALI

L'affidamento dell'impianto comprende anche la gestione dei locali commerciali per la somministrazione di cibi e bevande, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

I locali destinati alla somministrazione di cibi e bevande e loro accessori vengono consegnati sprovvisto di arredi e attrezzature. Il gestore dovrà pertanto provvedere, a sua cura e spese, all'allestimento degli spazi e alla fornitura delle attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività che dovranno possedere i requisiti minimi richiesti dalla vigente in materia. Le spese di manutenzione e rinnovo delle dotazioni saranno interamente a carico del gestore.

L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento:

- ai requisiti di cui deve essere in possesso il gestore;
- alle procedure amministrative da espletare presso i competenti uffici ai fini dell'avvio dell'attività;
- all'obbligo di esporre il listino prezzi che non dovranno superare quelli di mercato degli analoghi esercizi pubblici.

Gli introiti derivanti dal servizio somministrazione cibi e bevande sono di esclusiva spettanza del gestore.

All'interno dell'impianto sportivo in questione compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore potrà attivare altri punti di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, sempre previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.

Le suddette attività di pubblico esercizio potranno essere affidate dal soggetto affidatario, previo nulla osta dell'amministrazione, anche a soggetti terzi mediante stipula di regolare contratto di affitto di azienda, avente una durata non superiore al presente affidamento.

Se entro trenta giorni dalla comunicazione delle generalità e dei requisiti del gestore l'amministrazione non avrà manifestato volontà contraria si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

In tale ipotesi l'affidatario ed il gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

L'affidatario dovrà obbligatoriamente inserire nel contratto di affitto di azienda la clausola risolutiva espressa in base al quale la risoluzione dell'affidamento del complesso sportivo comporterà l'automatica risoluzione del contratto di affitto d'azienda.

Eventuali sostituzioni di attrezzature e mobili all'interno del bar a causa di guasti/vetustà sono a carico del gestore, che non potrà vantare alcun indennizzo nei confronti dell'amministrazione comunale.

Gli orari di apertura e chiusura dei suddetti locali commerciali e di ristoro saranno fissati dal gestore in accordo con l'affidatario e con l'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in vigore.

Alla scadenza della convenzione l'affidatario, o per esso il gestore, dovrà rendere liberi i locali del bar-ristoro asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte, e quanto altro di loro proprietà.

Il gestore non potrà richiedere o vantare dal Comune di Colle di Val d'Elsa indennizzi o rimborsi spese per risarcimento danni in conseguenza di ammanchi di merci, di sottrazione o deperimento degli impianti ed attrezzature in genere e per mancati guadagni.

ART. 12 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

Il gestore dell'impianto sportivo ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno dello stesso impianto e nelle aree ad esso pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori.

Il gestore è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Il gestore ha inoltre il diritto di acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e/o le iniziative realizzate all'interno dell'impianto.

I proventi derivanti dalla gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni sono di spettanza del gestore, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.

ART. 13 – MODIFICHE E INNOVAZIONI

Il gestore, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e senza diritto di rimborso alcuno, potrà effettuare nell'impianto modifiche ed innovazioni purché non comportino cambiamenti alla destinazione d'uso.

Ogni modifica ed innovazione resterà di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria saranno di norma a carico dell'Amministrazione Comunale, che vi provvederà tramite i propri uffici tecnici.

Al fine del perseguimento della finalità della L.R. Toscana 21/2015, in particolare dell'art. 1, comma 3 lett. n) e lett. o), il gestore affidatario del servizio può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo.

Il Gestore affidatario del servizio, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale, si impegna a realizzare le migliorie proposte in sede di gara con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia ed alle condizioni di seguito riportate.

Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il gestore prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:

- che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
- che i lavori siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile;
- che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del gestore stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
- che dopo il completamento dei lavori e del collaudo, che saranno effettuati dall'ente gestore, le opere diventino di proprietà del Comune.

In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte del gestore, secondo quanto previsto all'art. 207 del D. Lgs. n. 267/2000 e prorogare la durata dell'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 15 comma 2 del l'attuale *Regolamento* comunale per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 04.02.2020

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra, il Comune potrà altresì riconoscere al gestore un contributo definito in relazione alla congruità dell'intervento stesso che potrà essere eventualmente effettivamente erogato, salvo diversamente convenuto, al momento dell'approvazione della regolare esecuzione dei lavori.

Le proposte di miglioria e di manutenzione dovranno avere il parere vincolante dell'Amministrazione Comunale in merito alla funzionalità dell'intervento e degli altri Servizi comunali competenti in merito agli aspetti tecnici, economici e patrimoniali. Ai fini del rilascio del parere tecnico, oltre ai preventivi di spesa il gestore dovrà trasmettere al Comune gli elaborati tecnici richiesti (relazione tecnica e fotografica dello stato dei luoghi, disegni tecnici di rilievo e di progetto, computo metrico estimativo che riporti la corretta descrizione delle singole lavorazioni e i corrispondenti prezzi, ecc.). A conclusione dei lavori il gestore dovrà inoltre trasmettere le certificazioni dei materiali utilizzati attestanti la conformità alle norme vigenti e le dichiarazioni di conformità degli eventuali nuovi impianti realizzati o di quelli modificati, insieme ai relativi schemi progettuali.

Gli interventi realizzati senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale non costituiranno elemento di pretesa o riconoscimento alcuno e verranno incamerati all'interno del proprio patrimonio dall'Amministrazione al termine del periodo di affidamento del servizio.

In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura oppure l'interruzione dell'attività o il fermo dell'impianto, il gestore potrà, previa tempestiva segnalazione agli uffici competenti e ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte specializzate nel settore d'intervento e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di altri interventi necessari imponga la sospensione dell'attività della struttura, in toto o in parte, il gestore non potrà pretendere nessun rimborso o indennizzo per mancati introiti per il periodo di sospensione dell'attività.

ART. 15 - DURATA

L'affidamento del servizio ha durata di anni dieci con decorrenza dalla stipula dell'apposita convenzione.

Al termine del periodo di affidamento del servizio, il gestore è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, ove il Comune lo richieda espressamente, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione.

Secondo quanto disposto al precedente art. 14, in caso di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di migliorie, autorizzati dal Comune, ed eseguiti con spese a carico del gestore, la durata dell'affidamento del servizio potrà essere proporzionalmente prorogata per un periodo sufficiente all'ammortamento di detti interventi.

ART. 16 - RAPPORTI ECONOMICI

Il corrispettivo spettante al gestore a fronte della gestione dell'impianto è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura, incassando tutti i relativi proventi, ed in particolare:

- le entrate derivanti dalle attività ed eventi realizzati in proprio dal gestore all'interno della struttura;
- le entrate derivanti dalle concessioni in uso dell'impianto e dall'incasso delle relative tariffe, secondo quanto previsto al precedente art. 4;
- le entrate derivanti dalla gestione dei locali commerciali di cui al precedente art. 11;
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 12;

- le risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità.

Inoltre, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in considerazione dell'uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell'impianto, il Comune erogherà al gestore, un corrispettivo a sostegno della conduzione dell'impianto ed a parziale copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, pari all'offerta economica presentata in ribasso rispetto alla base d'asta annuale stabilita in € _____ più IVA di legge, pari ad €. _____ più iva di legge per tutta la durata del periodo del servizio affidato.

Il corrispettivo verrà erogato su presentazione di regolari fatture, a trenta giorni dalla data di ricevimento. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, utilizzando il Codice Univoco che verrà previamente comunicato dall'Amministrazione comunale. Le fatture dovranno contenere l'indicazione del CIG relativo al presente affidamento di servizi. Il gestore si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.

Il gestore è tenuto a versare annualmente al Comune un importo pari all'offerta economica presentata in rialzo rispetto alla base d'asta annuale stabilita in € _____ più IVA di legge, pari ad €. _____ più iva di legge per tutta la durata del periodo del servizio affidato a titolo di canone ricognitorio per l'utilizzo dell'impianto.

I suddetti corrispettivo integrativo per la gestione del servizio ed il canone ricognitorio per l'utilizzo dell'impianto, sono stati determinati nella Delibera di indirizzo della Giunta comunale n. _____ del _____.

Nel caso in cui il Comune, durante il periodo del presente affidamento, effettui interventi di investimento sull'impianto sportivo in oggetto, tesi a ridurre i costi gestionali dello stesso, il suddetto importo dei corrispettivo per la gestione sarà ridotto in maniera proporzionale all'effettiva riduzione dei costi

ART. 17 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Come indicato al precedente art. 3, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario dei beni e attrezzature in dotazione alla struttura.

Il gestore si impegna a segnalare al Comune ogni operazione riguardante i beni inventariati e/o da inventariare ai fini dell'aggiornamento dell'inventario stesso.

Di tutto il complesso dei beni affidato al gestore, lo stesso dovrà fare uso in conformità alle finalità perseguite con il presente capitolato e con la massima cura e diligenza.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore dovrà procedere alla riconsegna al Comune dei beni affidati, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Senza pregiudizio per il Comune del diritto al risarcimento

di eventuali maggiori danni, sono ad esclusivo carico del gestore tutti gli oneri che l'Amministrazione dovesse sostenere per rimettere in efficienza la struttura e le relative dotazioni. A tal fine il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 26

ART. 18 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il gestore è tenuto a presentare al Comune di Colle di Val d'Elsa, entro il mese di maggio di ogni anno, il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del gestore. Il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

A prova dell'avvenuto incasso delle entrate di cui agli articoli precedenti, il gestore dovrà rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

ART. 19 - DIVIETI

E' fatto divieto di subappaltare a terzi il servizio di gestione dell'impianto, fatta salva la gestione dei locali commerciali e punti di ristoro di cui al precedente art. 11.

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto ed è altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, salvo nei casi consentiti dalla Legge e senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il gestore del servizio si impegna:

- ad assumere la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. tenendo perciò sollevato e indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo;
- ad assumere ogni responsabilità in relazione all'immobile per danni a persone o a cose cagionati da fatto o omissione del gestore stesso o dei suoi dipendenti/collaboratori, anche volontari, o imprese esecutrici di lavori/forniture/servizi, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti e gli operatori), a persone o a cose, in relazione sia alla conduzione della struttura, sia allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, senza riserve e eccezioni, è a totale carico del gestore.

Questi pertanto è obbligato a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata del servizio un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, come di seguito indicato:

Sezione R.C.T. con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 con le seguenti estensioni di garanzia:

- danni da incendio;
- danni alle cose in consegna e custodia;
- R.C. derivante dalla somministrazione di cibi e bevande;
- committenza di lavori e servizi;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino a diverso titolo ad attività del gestore, quali soci, volontari, collaboratori, corsisti...;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino a qualsiasi titolo all'attività oggetto del servizio;
- R.C. personale di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano alle attività oggetto del servizio;
- novero dei terzi: Comune di Colle di Val d'Elsa suoi dipendenti, utenti del servizio ed operatori

Sezione R.C.O. con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per singola persona infortunata, con le seguenti estensioni di garanzia:

- danno Biologico ed ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- clausola di Buona Fede INAIL.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa incendio e rischi accessori per danni arrecati alla struttura, si precisa che l'immobile e le relative pertinenze sono assicurati a cura del Comune di Colle di Val d'Elsa contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori.

La copertura assicurativa contempla la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) all'utilizzatore, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di cui sia proprietario o che detenga in uso o a qualsiasi titolo e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Copia delle polizze stipulate dal gestore dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio delle attività. Ad ogni scadenza annuale dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il rinnovo delle coperture assicurative.

La sottoscrizione delle polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalle polizze stesse, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

ART. 21 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e controllo su corretto svolgimento delle attività previste dal presente capitolato e sulla qualità delle prestazioni rese. A tal fine il Comune potrà utilizzare le modalità che riterrà più opportune, comprese visite e sopralluoghi, mediante propri dipendenti o incaricati, presso l'impianto.

Il Comune potrà verificare la qualità del servizio reso anche mediante la conduzione in proprio di indagini di gradimento dell'utenza. In tal caso il gestore sarà tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione nello svolgimento delle attività.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa si impegna a promuovere la massima collaborazione fra la propria struttura e quella del gestore al fine di garantire un alto livello qualitativo del servizio erogato.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, legge 136/2010.

Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Capitolato è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2006.

ART. 23 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione formale, assegnando un termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. nel caso di interruzione del servizio per negligenza del gestore: penale di € 250,00 per ogni giorno di interruzione; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
2. nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
3. nel caso di concessioni in uso della struttura non conformi ai criteri di cui al precedente art. 5: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
4. nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi del precedente art. 5, lett. A: penale pari allo 0,5% per mille giornaliero del valore del corrispettivo integrativo per la gestione del servizio affidato, fino alla concorrenza massima del 10% dello stesso valore;
5. nel caso di omessa guardiania durante il funzionamento dell'impianto: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva, la penale verrà raddoppiata;
6. nel caso di mancato rispetto degli obblighi inerenti la sicurezza di cui al precedente art. 9: penale da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.500,00 per ogni caso accertato, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
7. nel caso di inadempienze relative al trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assicurativo degli operatori: penale di € 500,00 per ogni addetto, per la prima infrazione accertata; penale di € 800,00 per ogni addetto per eventuali ulteriori infrazioni;
8. nel caso in cui non venga data esecuzione alle attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza il consenso del Comune e ad esclusione delle proposte di investimento: penale da € 300,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento;
9. nel caso di ritardi ingiustificati nella realizzazione delle proposte di investimento previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e dell'intervento di miglioria previsto all'art. 14: penale da € 250,00 a € 2.000,00 a seconda dell'entità del ritardo;
10. nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato: penale di € 250,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno detratte dal corrispettivo pattuito al momento del primo pagamento utile, oppure verranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 25, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto allo stesso articolo.

L'applicazione delle penali non esonera il gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale, da comunicarsi mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC per inadempimento le seguenti fattispecie:

- a. fallimento dell'affidatario o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- b. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'affidatario;
- c. impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'affidatario e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
- d. violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente Capitolato in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dall'affidatario, anche a seguito di diffide del Comune;
- e. persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f. interruzione non motivata del servizio;
- g. cessione del contratto, a qualsiasi titolo;
- h. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane spa;
- i. applicazione, in un semestre, di cinque penali per inadempienze di cui al precedente art. 23, comma 2, punto 1;
- j. applicazione, in un semestre, di cinque penali per inadempienze di cui al precedente art. 23, comma 2, punto 4;
- k. applicazione, in un semestre, di cinque penali per inadempienze di cui al precedente art. 23, comma 2, punto 5;
- l. applicazione, in un semestre, di tre penali per inadempienze di cui al precedente art. 23, comma 2, punto 6;
- m. ritardo superiore ai 12 mesi nella realizzazione delle proposte di investimento previste all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- n. abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione del Comune;

- o. effettuazione di modifiche strutturali agli impianti tecnologici senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- p. violazione del Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del Comune di Colle di Val d'Elsa, in riferimento a quanto previsto al successivo art. 26;

Nei suddetti casi il Comune sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo delle prestazioni eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali ulteriori danni conseguenti l'inadempimento.

Il Comune qualora in fase di esecuzione contrattuale si verifichino variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di almeno 180 giorni, da comunicarsi al gestore a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo, ad eccezione dell'eventuale richiesta di pagamento delle competenze maturate fino al momento della cessazione del contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- quando il Comune ed il gestore del servizio, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il gestore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del gestore per causa ad esso non imputabile, comunque non prima di tre anni dall'inizio dell'affidamento del servizio; il gestore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva.

ART. 25 - CAUZIONI

L'affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per qualsivoglia danno subito dagli utenti del servizio o da suoi operatori o da questi causati a terzi durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite nel presente Capitolato.

L'affidatario dovrà costituire, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell'affidatario, previa espressa dichiarazione della medesima di non aver null'altro a pretendere dal Comune.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento.

In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune.

Se in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per la tipologia di attività comprendente l'oggetto della presente gara, l'importo delle garanzie è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto altresì del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso rinvio all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del corrispettivo del servizio, da corrispondere al gestore ed il canone concessorio da corrispondere al Comune, offerti in sede di gara, saranno soggetti alla revisione prezzi facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall'ANAC.

Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta a partire dal mese di gennaio successivo al terzo anno consecutivo l'affidamento del servizio, in aumento o in diminuzione, ed in seguito ogni due anni fino al termine del periodo di affidamento, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, riferito al valore medio congiunturale del periodo antecedente la revisione.

ART. 27 – CODICI DI COMPORTAMENTO

Il gestore sottoscrive in sede partecipazione di gara il Codice Etico del Comune di Colle di Val d'Elsa approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 23.05.2017.

Lo stesso gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel suddetto Codice di comportamento del Comune di Colle di Val d'Elsa, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

ART. 28– DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante e sostanziale del Contratto, l'offerta tecnica (progetto di gestione) presentata dall'affidatario, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente capitolato.

ART. 29 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto l'affidatario si impegna a mantenere il proprio domicilio legale presso il Comune di Colle di Val d'Elsa.

ART. 30 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

Restano a carico dell'affidatario tutte le spese, oneri, formalità, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente la stipula del contratto sono a carico del gestore, che espressamente le assume.

ART. 32 - RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio in oggetto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Colle di Val d'Elsa e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Con la sottoscrizione del Contratto, il soggetto affidatario/incaricato viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

Per tutta la durata del contratto e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente contratto.

L'appaltatore si impegna ad attenersi alle istruzioni per il trattamento dei dati afferenti il servizio in oggetto dettate dal Titolare che saranno successivamente dettagliate in apposito documento.

Art. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento sono definiti dall'art. 31 del D.LGS.50/16 e dalle disposizioni del presente Capitolato.

A titolo esemplificativo, spetta al Responsabile del procedimento:

- comunicare i dati e le informazioni richieste dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- autorizzare l'avvio all'esecuzione, anche anticipata, del contratto;
- vistare, in segno di conferma, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto";
- trasmettere al direttore dell'esecuzione, ove nominato, del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisire tutte le segnalazioni dal Direttore dell'esecuzione, ove nominato, del contratto per provvedimenti nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria e provvedere alla notifica;
- promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'appalto in oggetto;
- comminare le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, ove nominato.

Il Responsabile del procedimento assume, ove non nominato, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso oltre alle prestazioni sopra indicate, spettano al RUP

- verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore;
- provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati;
- redigere, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, il verbale di avvio di esecuzione del contratto;
- redigere apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
- segnalare comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria;
- accertare i danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e gestore, sia durante il periodo di durata del servizio sia al termine dello stesso, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Siena.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

ART. 36 – ALLEGATI

ALLEGATI

- Planimetrie
- Allegato – A Elenco esemplificativo e non esaustivo delle opere di manutenzione ordinaria a carico del gestore